

Allegato "A" all'atto a Rep.n. 31317/12631

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

"PESCARA DEL TRONTO 24/8/2016 - ONLUS"

- - - -

ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale e organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata **"PESCARA DEL TRONTO 24/8/2016 - ONLUS"**.

L'Ente è un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 nonché è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ed è disciplinata dalle leggi regionali - ed in particolare dalla legge Regione Marche 28 aprile 2004 n. 9 nonché dalla Delibera della Giunta Regione Marche n. 812 del 13 luglio 2004 -, dalle leggi statali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché dalle disposizioni in materia di ONLUS qualora l'associazione ottenga l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.

L'Associazione si impegna all'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o

comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" qualora l'associazione ottenga l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.

L'Associazione ha sede in Spinetoli (AP), frazione Pagliare del Tronto, Via Antonio Gramsci n. 19.

La sede potrà variare secondo le esigenze per decisione dell'Assemblea degli associati.

Potrà con deliberazione assembleare istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e succursali, sia in Italia che all'estero.

Potrà aderire ad altre Associazioni che presentano analoghe finalità in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 2 - Oggetto sociale

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, nonché svolge in forma continuativa attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione ha per scopo:

- assistenza sociale e socio - sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 490/1999 nonché dei beni e biblioteche di cui al D.P.R. 1409/1963, nonché al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione delle attività di cui al D. Lgs. 22/1997;
- promozione della cultura e dell'arte (per la quale siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato);
- tutela dei diritti civili.

Nell'ambito delle finalità sopra elencate, l'Associazione persegue in particolare obiettivi di solidarietà socio-sanitaria-assistenziale e di beneficenza mediante la ricostruzione fisica, economica, sociale e culturale del territorio di Pescara del Tronto colpito dal sisma del 24/8/2016 promuovendo ogni iniziativa necessaria o utile ai fini di:

- a) evitare la dispersione della comunità di Pescara del Tronto e condividere informazioni utili tra gli associati ai fini della gestione delle fasi di emergenza e di ricostruzione dell'abitato;
- b) favorire la partecipazione civica al processo ed

agli interventi di ricostruzione e la loro trasparenza e conoscibilità, sostenendo il riconoscimento e l'adozione di pratiche partecipative da parte delle Autorità e mantenendo una rete civica e di comunicazione e coordinamento sulla ricostruzione;

c) assicurare la qualità ecologica della ricostruzione con particolare attenzione ai temi dell'energia, dei rifiuti e dei trasporti in una logica di economia locale e solidale;

d) praticare la ricostruzione della vita sociale tramite la realizzazione di spazi comuni di incontro, di manifestazione ed eventi culturali, di progetti socio-culturali mirati alla professionalizzazione dei giovani del territorio, di opportunità di lavoro al fine dell'inclusione sociale; di progetti di aiuto a favore degli abitanti di Pescara del Tronto e loro familiari;

e) favorire la promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati proposti;

f) mantenere rapporti con gli enti statali, locali, ASUR, Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti

privati e quant'altro.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condividere finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Per tali finalità l'Associazione può svolgere ogni attività riconosciuta utile dall'Assemblea degli associati e quelle ad esse connesse o accessorie.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di formazione professionale e lavorativa per l'inserimento sociale di persone svantaggiate in genere.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti Nazionali o Internazionali, sia pubblici che privati.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e

comunque in via non prevalente, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ARTICOLO 3 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, ivi comprese le donazioni, o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione e dagli introiti derivanti dallo svolgimento delle sue attività, dai redditi derivanti dal suo patrimonio nonché dagli avanzi netti di gestione.

Più in particolare l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni, legati, contributi di enti ed

istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d) entrate provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;

f) erogazioni liberali degli associati o terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) redditi derivanti dal proprio patrimonio;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

j) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge n. 383/2000;

k) ogni altro tipo di entrate ammesse dalle disposizioni di legge in materia di ONLUS qualora l'associazione ottenga l'iscrizione all'Anagrafe delle

ONLUS.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione medesima e la quota annuale di iscrizione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come determinati dal Consiglio Direttivo per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto in caso di scioglimento dell'Associazione ed in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può farsi luogo alla richiesta

di rimborso di quanto versato al fondo di dotazione dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

I proventi dell'attività, gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 4 - Adesione - Diritti degli associati

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche nonché a tutte le persone giuridiche private o soggetti collettivi, senza scopo di lucro o economico, che nel loro statuto prevedano il divieti di distribuzione, in forma diretta o indiretta, degli utili e che condividano le finalità, senza limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura.

Le quote e il contributo associativo non sono trasferibili né cedibili.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e persone giuridiche private ed i soggetti collettivi senza scopo di lucro o economico, che, condividendone gli ideali, danno loro un contributo economico nei termini stabiliti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione; gli associati pertanto hanno tutti uguali diritti.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione nonché a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e

osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Il nome ed il recapito del nuovo socio sono esposti nell'albo dell'Associazione per otto giorni consecutivi durante i quali gli aderenti possono far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali opposizioni motivate. Possono essere soci anche associazioni o Enti rappresentati dal proprio Presidente o legale rappresentante.

L'adesione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per tutte le deliberazioni, ivi comprese quelle per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Essi hanno i diritti di partecipare e di essere informati sulle attività dell'Associazione, di controllare l'andamento della medesima e di approvare il rendiconto annuale.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni,

dall'appartenenza all'Associazione.

ARTICOLO 5 - Doveri

Gli associati all'Associazione devono svolgere la loro attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, con correttezza e buona fede.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli associati hanno il dovere di partecipare alle assemblee e di impegnarsi per il raggiungimento dello scopo.

ARTICOLO 6 - Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in

qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso, salvo che si tratti di giusta causa motivata, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, ma, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 7 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- i Tesorieri;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è biennale e a rotazione tra i soci.

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Segretario un'indennità annuale nei limiti previsti dall'art.10, sesto comma, del D. Lgs. n. 460/1997.

ARTICOLO 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno

per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro la fine del mese di giugno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio stesso nonché del Tesoriere e del Collegio dei Probiviri e dei membri del Collegio dei Revisori, ove nominato;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e delibera sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne

sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti o da almeno due membri del Consiglio Direttivo oppure dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la lettera raccomandata può essere sostituita da una lettera semplice, da spedirsi a ciascuno degli associati, anche a mezzo fax, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi lo

stesso giorno fissato per la prima convocazione.

E' fatto divieto di utilizzo del voto per delega in seno all'assemblea dei soci.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli utili o degli avanzi netti di gestione, riserve e fondi, occorre il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da un qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni associato all'Associazione ha diritto a

consultare il verbale e di farne copia.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, secondo le determinazioni assunte di volta in volta dall'Assemblea degli associati, da un minimo di tre ad un massimo di ventiquattro membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, due Tesorieri e un Segretario.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica un anno, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo nominato dai soci fondatori che può avere una diversa durata della carica, e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto

in carica il Consigliere cessato.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, più in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti nonché la predisposizione dei regolamenti per disciplinare l'attività sociale;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie trattate, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo. Esso è validamente costituito qualora siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che non interviene per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificarne la propria assenza, può dal Consiglio stesso essere dichiarato decaduto dal mandato o sostituito.

Gli atti che obbligano l'Associazione sono firmati dal Presidente o dal Vice Presidente che lo sostituisce.

Le comunicazioni del Consiglio Direttivo ai soci vengono date mediante:

- affissione all'albo dell'Associazione,
- pubblicazione su quotidiani nelle pagine locali;
- affissioni murali;

- a domicilio.

ARTICOLO 10 - Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a terzi che non siano membri del Consiglio stesso.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce sull'attività compiuta, il compimento di atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per

l'approvazione al Consiglio e poi all'Assemblea, corredandola di idonee relazioni.

ARTICOLO 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Egli cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 13 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione cura la tenuta del libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque

ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 - I Tesorieri

I Tesorieri curano la gestione della cassa dell'Associazione e ne tengono idonea contabilità, effettuano le relative verifiche, controllano la tenuta dei libri contabili, predispongono, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma comunque senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

ARTICOLO 16 - Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'assemblea.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.

ARTICOLO 17 - Bilancio preventivo e consuntivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il Bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di entrata e di spesa dell'anno trascorso.

Il Bilancio (preventivo e consuntivo) è approvato dall'Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza

dei presenti.

Il Bilancio (preventivo e consuntivo) è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ogni associato.

Entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno, il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 18 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della

medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ARTICOLO 19 - Durata dell'Associazione e suo
scioglimento**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio che residuerà dopo la liquidazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito eventualmente l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria solo con delibera presa all'unanimità dei voti dei soci in regola con i pagamenti.

Detta Assemblea dispone del patrimonio sociale

secondo gli scopi dell'Associazione e stabilisce i modi di liquidazione.

Le proposte di modifica del presente Statuto in materia di scioglimento debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria convocata con le modalità previste dall'articolo 8 purché all'Assemblea stessa siano presenti, sia in prima che in seconda convocazione, un numero di soci che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del totale degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 20 - Foro Competente

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà quello di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 21 - Leggi Applicabili

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

F.to Pala Luciano

F.to Rendina Emerico

F.to Pala Domenico

F.to Pala Giuseppe

F.to Paradisi Vinicio

F.to Cafini Pierluigi

F.to Renzo Cafini
F.to Francesco De Angelis
F.to Daniele Colucci
F.to Cafini Pietro
F.to Simona Paradisi
F.to Sestina Filotei
F.to Monica Filipponi
F.to Elisa Filipponi
F.to Filotei Antonio
F.to Leonardi Emanuela
F.to Adoranti Anthony
F.to Mario Filotei
F.to Giorgio Zeppilli
F.to Paradisi Giacomo
F.to Del Marro Giuseppe
F.to Francesca Romana Filotei
F.to Francesca Filauri Notaio